

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Provincia di Venezia

INFORMATIVA ICI 2010

Gentile Contribuente,

anche quest'anno l'Amministrazione Comunale di Fossalta di Piave rinnova il tradizionale appuntamento con l'informativa per il pagamento dell'I.C.I.

Con il D.L. 93/2008 sono state esentate dall'I.C.I. le abitazioni principali comprese nelle categorie catastali da A2 ad A7 e le relative pertinenze appartenenti alla categoria catastale C6 (garage).

L'esenzione riguarda anche le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta fino al 2° grado (genitore/figlio – nonno/nipote), anche nel caso in cui l'abitazione sia in comproprietà tra comodanti, purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica. Riguarda anche quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

L'esenzione dal pagamento dell'ICI non comprende le abitazioni possedute da italiani residenti all'estero, né quelle rientranti nelle categorie A1, A8 e A9.

L'ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento che si rendesse necessario, anche telefonicamente al numero 0421 679644 int. 110.

Di seguito si riportano in sintesi: le aliquote e detrazioni vigenti a Fossalta di Piave, i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione di variazione per l'anno 2009 (qualora debba essere presentata), le modalità di versamento del tributo per il 2010.

ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI 2010

Il Comune di Fossalta di Piave, con la deliberazione di C.C. n. 15 del 03.03.2010 ha stabilito le aliquote e detrazioni da applicare per l'anno 2010, nella seguente misura:

ALIQUOTE

- **4,8 per mille (agevolata)** per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relativa autorimessa non rientranti nelle fattispecie esentate;
- **6 per mille (ordinaria)** per tutti gli altri fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

DETRAZIONI

1. **DETRAZIONE BASE: € 130,00** ai soggetti titolari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale non esente;
2. **DETRAZIONE MAGGIORATA: € 156,00** - Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute in proprietà o altro diritto reale, nei seguenti casi:
 - a) da soggetti nella cui famiglia anagrafica siano presenti disabili portatori di handicap, riconosciuti con limite minimo del 75%, dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia;
 - b) da soggetti il cui reddito I.S.E.E. dell'anno precedente non superi la soglia di € 12.000,00.

Attenzione: I contribuenti che, rientrando nelle casistiche particolari specificate, intendano beneficiare dell'esenzione (abitazione in uso gratuito a familiare) o della maggiore detrazione, sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Le comunicazioni devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, pena l'inapplicabilità, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, corredate da opportuna documentazione.

IMMOBILI IN AREA GOLENALE

Con deliberazione del C.C. n. 6 del 17.02.2003 è stata apportata la seguente integrazione al Regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., art. 12 comma 9:

- Per gli **immobili ricadenti in area golendale** e soggetti a periodiche esondazioni, siano essi terreni agricoli o fabbricati, **l'imposta dovuta viene ridotta nella misura del 50%**.

VERSAMENTI E SCADENZE

I versamenti vanno effettuati sull'apposito c/c postale n° 26555359 intestato a **“Comune di Fossalta di Piave – Servizio tesoreria ICI”**.

In base alle disposizioni fissate dalla Legge Finanziaria 2007, l'importo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Sempre in base alle disposizioni fissate dalla Legge Finanziaria 2007 le scadenze sono state anticipate:

- la scadenza per l'**ACCONTO** è il 16.06.2010, per il **SALDO** è il 16.12.2010
- si conferma la possibilità di versare in **UNICA SOLUZIONE** entro il 16.06.2010.

Il versamento non è richiesto nel caso che l'imposta da versare per l'intero anno sia pari o inferiore a € 2,07.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ICI

Ripristino dell'obbligo dichiarativo a mezzo mod. ministeriale per le variazioni intervenute nel corso del l'anno 2009, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche dell'art. 3-bis del d. lgs. 463/97, (Es. Diritto d'abitazione, utilizzo di immobile come abitazione principale, estinzione usufrutto, valore delle aree edificabili, ecc.). La scadenza per la presentazione della dichiarazione di variazione coincide con la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il modello per la “Dichiarazione I.C.I. 2009” potrà essere acquistato in tutte le rivendite autorizzate o scaricato dal sito del Ministero delle Finanze www.finanze.it

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Miola dott. Stefano